

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 3/2018

**CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON
MODALITA' ELETTRONICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.I.L. –
DURATA 48 MESI – CIG 7133497BF0**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo in Vimodrone
nella sede comunale, in Via C. Battisti n. 54/56, avanti a me Dott. Vincenzo
Marchianò, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a
Marchianò Vincenzo, rilasciata da [REDACTED] dispositivo n. [REDACTED] valida sino
al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti
nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale,
senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni
volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio
consenso, sono presenti:

1. **Comune di Vimodrone**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via
Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato
a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto rilasciata da
[REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato
per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in
rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 16/2014,
prorogato con decreto sindacale n. 19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà

chiamato per brevità "Comune";

e

2. RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F. 07403920155, con sede legale

in Milano (MI), Via della Signora n. 3, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano,

in persona del Sig. Lino Rovati, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di

Vicepresidente e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a Rovati Lino,

rilasciata da [REDACTED] n. [REDACTED] certificato n.

[REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei

necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del

Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante

MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'

COOPERATIVA, C.F. 08890720967, con sede legale in Milano (MI), Via Ermanno

Barigozzi, n. 24, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, giusta mandato

collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante scrittura privata autenticata

dal Notaio in Vaprio d'Adda, Dott. Massimo D'Amore, repertorio n. 9723 del

01/12/2017, registrata all'Agenzia delle Entrate – Milano 2 in data 06/12/2017 al n.

60129, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità anche

"Appaltatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di Milano e valida fino al [REDACTED] e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio

di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 431

del 07/07/2017 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre,

stabilendo di attivare una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con

criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto

qualità – prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di

Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo

33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n.

50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 434 del 10/07/2017 l'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha

lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e

congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. 636 del 26/10/2017 ha approvato tutte le

operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore del RTI da

costituirsi tra le cooperative Ripari Cooperativa Sociale Onlus e Mestieri Lombardia -

Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 08/11/2017, giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per alcune risultanze non ancora pervenute, così come risulta dall'attestazione del Rup, che si richiama, il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) E' trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

h) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

j) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs. n. 159/2011 il presente contratto

non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore ad Euro

150.000,00;

k) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il

Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del

succitato articolo;

l) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente

ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

m) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed

eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

n) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta tecnica nonché tutti gli atti progettuali approvati con la determinazione sopra indicata registro generale n. 431 del 07/07/2017.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;
b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 431 del 07/07/2017;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti

o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal

Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad

eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate

dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e

quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto

comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune,

previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o

modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione,

conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché

ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta, l'appalto del servizio S.I.L. da svolgere prevalentemente a

consumo sulla base delle ore effettive di servizio prestate in aderenza al piano di

lavoro concertato con il competente servizio comunale. Il contratto ha per oggetto

l'esecuzione delle prestazioni tutte come meglio specificato nel Capitolato da erogare

con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica

presentata. Detti documenti, sono allegato al presente atto per costituirne parte

integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza

non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto,

l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le

prestazioni dedotte nell'appalto e a porre in essere tutte le attività connesse,

strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato

e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle

condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico

prestazionale. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali

previste nel Capitolato predetto. Il Comune nel corso dell'esecuzione contrattuale

potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in

diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. n.

50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se

non sia stata approvata dal Comune.

4) La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorrere dalla data di attivazione

dello stesso: 26/10/2017, così come risulta dal verbale sottoscritto dalle Parti.

5) Il corrispettivo massimo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e

perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto per la durata

di mesi 48, è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed

è di euro 114.800,00 (centoquattordicimilaottocento/00) oltre IVA. In particolare, il

raggiungimento del predetto ammontare dovrà corrispondere al prodotto delle

ore/persona per figura professionale. Le prestazioni saranno contabilizzate a consumo, secondo quanto previsto nell'art. 15 del Capitolato, cui si rinvia integralmente e saranno corrisposte mediante applicazione dei prezzi unitari indicati in sede di gara pari ad euro 30,00 (trenta/00) / ora per la figura professionale Coordinatore del servizio ed euro 24,50 (ventiquattro/50) / ora per la figura professionale Educatore/Formatore. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato ad eccezione di quanto di seguito indicato. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014

o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura dopo la verifica di conformità delle prestazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sui conti correnti intestati all'Appaltatore: [REDACTED]

nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice

fiscali dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita

e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce

parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di

pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura

corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della

documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane

salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o

contributive, ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in

favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra

dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria,

sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla

fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate

dal presente contratto. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità,

renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le

modalità di accredito indicate nel presente contratto: in difetto di tale comunicazione.

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà

sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste

dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n.40, per

ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario del Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività ordinaria. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Appaltatore. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della

relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Le prestazioni

contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione

progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di

servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In

ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili

siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla

conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità,

conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R.

n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel

presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a

quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente

impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle

prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e

tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle

attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica

- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;
- j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
- k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al

28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere

costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del

presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,

l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi

decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per

tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o

avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione

delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo

a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad

avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n.

207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore

si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga,

altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra

oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso

d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Il Comune predisporrà

delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in

cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il

Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla

Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è

responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il

presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti

essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la

partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto

previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si

impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati

personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il

trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel

pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice

privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, - oralmente e

prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13

del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*

circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del

contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art.

7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e

del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il

Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione

amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge

ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del

presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati

conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo

esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed

i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune

avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in

materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si

impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare

attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Appaltatore si

impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art.

29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le

istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al

disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza

ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione

vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al

citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la

protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati

raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del

trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle

misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di

perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non

autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza assicurativa di responsabilità civile già in essere, RC All emessa dalla Zurich Insurance n. 027A7737 a copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva di documenti informatici e secondo le caratteristiche

previste nel Capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di

eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinquepermille) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento.

L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle

penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi

oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 11.480,00 (undicimilaquattrocentootanta/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 027A7889 del 27/11/2017 con primario Istituto assicurativo Zurich Insurance PLC, e suo allegato n. 01, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

richiesta entro 15 (quindici) giorni;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga

al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n.

50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore

all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle

prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata

solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora

l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di

penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto,

l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di

inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto

e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi

assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore

comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R

dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di

ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore

per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare

complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero

nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In

tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno

dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione

del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi

previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le

caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti

progettuali o dall'Offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a

quanto indicato negli atti progettuali o nell'Offerta tecnica;

c) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la

presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato

dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi

dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi;

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni (art. 10); Subappalto (art. 11); Cauzione definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano

all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì

condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi

– fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il

presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad

esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà

risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito

morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello

stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del

Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

del contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile

escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà

comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il

diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

16) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di

motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con

PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al

Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di

quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili

esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo

posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle

prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza

sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà

recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha

diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,

anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012

n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a 15

(quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di

questi ultimi ed l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In

caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al

decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente

contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.

50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le

modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di

conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui

in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di

cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si

conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto

dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce

causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In

difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.

22) Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,

qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non

potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si

intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza

essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o

integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia

tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle

degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti

manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la

sede legale della Ripari Società Cooperativa Onlus sita in Milano, Via della Signora

n. 3, indirizzo posta elettronica: ripari.scs@pec.it. Le notificazioni e le intimazioni

saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica

certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra

indicato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi

in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo,

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che la Sig.ra Manuela

Cappelletti è il responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni

dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza della disciplina,

dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di

osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la

propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il

nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il

controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 39 (trentanove)

pagine a video, oltre all'Atto di costituzione del RTI su n. 5 (cinque) pagine a video,

Capitolato su n. 15 (quindici) pagine a video, all'Offerta tecnica su n. 24

(ventiquattro) pagine a video e all'Offerta economica su n. 1 (una) pagina a video,

imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27 bis tab. B D.P.R. n. 642/1972, dandone

comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle

loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con

me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io,

Segretario rogante che:

- il Dott. Roberto Panigatti, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata.

- il sig. Lino Rovati, in rappresentanza del RTI costituita tra la Ripari Cooperativa

Sociale Onlus e la Mestieri Lombardia – Consorzio di Cooperative Sociali – Società

Cooperativa, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su

supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da

me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Sig. Lino Rovati (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Vincenzo Marchianò (f.to in modalità

elettronica).

Il sottoscritto Lino Rovati nella sua qualità di rappresentante del RTI costituita tra la

Ripari Cooperativa Sociale Onlus e la Mestieri Lombardia - Consorzio di Cooperative

Sociali - Società Cooperativa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare

dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi, modalità di pagamento e

fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni

dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità); art.

13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15

(Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione

del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art.

24 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Sig. Lino Rovati (f.to in modalità elettronica)

In carta libera ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - CONFERIMEN-
TO DI MANDATO IRREVOCABILE CON PROCURA SPECIALE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 37 DEL D. LGS. 163/2006 DEL D.P.R.
207/2010.

I signori:
- LINO ROVATI, nato a il , domiciliato per la
carica a Milano (MI), via della Signora n. 3, in qualità di Vice Presidente
del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della:

"RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Milano
(MI), via della Signora n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano, codice fiscale e Partita Iva 07403920155,
in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministra-
zione in data 21 novembre 2017 che in estratto da me autenticato in data
odierna al n. 9674 di repertorio si allega sotto -A-;

- MARINA DE BERTI, nata a il domici-
liata per la carica a Milano (MI), via Ermanno Barigozzi n. 24, in qualità di
Procuratore speciale della:

"MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SO-
CIALI - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Milano (MI), via Er-
manno Barigozzi n. 24, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale e Partita Iva 08890720967,
in forza dei poteri conferitigli con procura speciale ricevuta dal notaio Gio-
vanni Marasà di Bergamo in data 1 luglio 2015 al n. 91162/23074 di reper-
torio, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 8 luglio 2015 al n.
MI-2055627 di Protocollo,

..... premesso

a) che le Parti si sono aggiudicate l'affidamento del servizio inserimenti la-
vorativi soggetti svantaggiati (S.I.L.) - durata mesi 48 - del Comune di Vi-
modrone in esecuzione della determinazione R.G. n. 636 del 26 ottobre
2017 CIG 7133497BF0;

b) che le Parti intendono pertanto riunirsi in Raggruppamento Temporaneo
di Imprese per il compimento di ogni atto finalizzato alla esecuzione del
Contratto;

d) che la società "MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPE-
RATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA" intende conferire alla
"RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" mandato speciale con rap-
presentanza, affinché quest'ultima agisca in qualità di Capogruppo manda-
taria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
tutto ciò premesso e considerato, le suddette Parti, così come sopra rappre-
sentate

..... CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1 - Il presente accordo ha per oggetto la costituzione di un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ("RTI") tra le società "MESTIERI LOMBARDIA -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATI-
VA" e la "RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", per l'esecuzione
congiunta delle prestazioni e delle obbligazioni del Contratto descritto in
premessa.

Nell'ambito del presente RTI, viene conferito mandato speciale con rappre-
sentanza, gratuito ed irrevocabile a "RIPARI COOPERATIVA SOCIALE


Registrato a Milano 2

Agenzia delle Entrate

il 06/12/2017

al N. 60129

€ 200,00



ONLUS" quale Capogruppo, e per essa al suo legale rappresentante pro-tempore.

La mandataria, che accetta sottoscrivendo il presente atto, è pertanto autorizzata, agendo in nome e per conto proprio e della mandante a:

a) stipulare, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, il contratto con il Comune di Vimodrone e tutti gli atti consequenziali e necessari per la sua esecuzione;

b) fare in genere tutto quanto occorre per l'espletamento del mandato affidatole.

2 - A "RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", quale mandataria, viene conferita la rappresentanza esclusiva nei confronti del Comune di Vimodrone per tutte le prestazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto fino alla sua completa esecuzione e alla cessazione di efficacia di ciascuna delle sue patuizioni.

3 - Il mandato come sopra conferito non determina di per sè organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

4 - Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui al presente atto, si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti:

a) con l'approvazione formale del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze oggetto del contratto;

b) per il verificarsi di una delle cause di cessazione previste dal contratto medesimo.

5 - La partecipazione dei soggetti appartenenti al presente raggruppamento d'impresa è determinata in misura proporzionale all'entità dei servizi da gestire.

6 - I costi notarili connessi o derivanti dal presente atto, così come le eventuali spese di interesse comune, saranno ripartiti tra le parti secondo i loro accordi.

LINO ROVATI

Repertorio n. 9675

Io sottoscritto dr. Massimo D'Amore, notaio con sede in Vaprio d'Adda, Collegio Notarile di Milano, certifico che la firma è stata apposta in mia presenza in calce ed a margine della scrittura che precede dal signor:

- LINO ROVATI, nato a domiciliato per la carica a Milano (MI), via della Signora n. 3, in qualità di Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della "RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Milano (MI), via della Signora n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita Iva 07403920155;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.
Milano, via Murat n. 76.

24 (ventiquattro) novembre 2017 (duemiladiciassette).

MASSIMO D'AMORE sigillo

MARINA DE BERTI

Repertorio n. 9723

Raccolta n. 4356

- MARINA DE BERTI, nata a _____ il _____ domici-
liata per la carica a Milano (MI), via Ermanno Barigozzi n. 24, in qualità di
Procuratore speciale della "**MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA**", con se-
de in Milano (MI), via Ermanno Barigozzi n. 24, numero di iscrizione al Re-
gistro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita Iva 08890720967, _____
della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo. _____
Questa scrittura privata è stata da me spiegata alla parte che mi ha dispen-
sato dalla lettura ed è stata sottoscritta alle ore 13:00 _____
Milano, via Murat n. 76 - uno dicembre duemiladiciassette _____
MASSIMO D'AMORE sigillo _____



Massimo D'Amore

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Andrea Villa





Repertorio n. 9674

Certifico io sottoscritto Massimo D'Amore, notaio in Vaprio d'Adda, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme alle risultanze del libro verbali consiglio di amministrazione della "RIPARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Milano (MI), via della Signora n. 3, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 07403920155, libro numerato, bollato, vidimato e tenuto a' sensi tutti di legge.

Milano, via Murat n. 76

24 (ventiquattro) novembre 2017 (duemiladiciassette).

La presente copia composta di n. 5.....
fasciate è conforme all'originale,
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano, il 21 dicembre 2017....




**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI SVANTAGGIATI - S.I.L.
COMUNE DI VIMODRONE DURATA MESI 48**

Art. 1. – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la gestione del Servizio Inserimenti Lavorativi - di seguito nominato SIL - per l'erogazione di prestazioni di supporto per l'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale, con finalità di promozione del benessere individuale e familiare, coesione sociale e prevenzione del disagio, da sviluppare con attenzione al peculiare contesto socio-economico locale, alle diverse forme di svantaggio che interessano trasversalmente le fasce generazionali, dagli adulti ai giovani, particolarmente acuito e reso difficile dalla contingente situazione di crisi perdurante.

In generale l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovrà avvenire secondo i seguenti principi ispiratori:

- proattività e innovatività nel proporre modelli operativi, soluzioni e linee di attività, nell'ottica di massimizzare l'impatto dell'azione del Comune;
- condivisione degli obiettivi e del rischio inerente;
- garanzia della qualità dell'affidamento, attraverso un approccio integrato e non frammentato nella gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

In un'ottica di sviluppo di comunità, il servizio si dovrà inserire in un complesso di strategie e interventi idonei a rafforzare, nelle persone e nelle famiglie, la capacità di superare le problematiche personali e familiari, a partire dalla condivisione di un medesimo problema, mediante l'acquisizione di consapevolezza, la stabilizzazione di nuovi legami e la disponibilità al reciproco sostegno.

Art. 2. – CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Per SIL si intende un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento di persone disabili o svantaggiate nel mondo del lavoro.

Il SIL costituisce un intervento di mediazione, innovativo ed integrato, per affrontare il problema lavorativo di cittadini con disabilità, a rischio di emarginazione, attraverso l'elaborazione di progetti operativi personalizzati per l'orientamento e la formazione, per l'inserimento lavorativo nel contesto aziendale più adatto, in base alle caratteristiche ed esigenze specifiche di ciascuno dei soggetti trattati.

Si propone quindi di consentire alle persone svantaggiate di ottenere un'identità sociale mediante un ruolo lavorativo, migliorare la loro qualità di vita, favorire il recupero, mantenimento e potenziamento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali, agevolare la creazione di una rete di collaborazioni tra diversi soggetti coinvolti nel settore quali imprenditori, servizi socio-sanitari, cooperative sociali, ecc.

Il servizio dovrà garantire le seguenti attività:

- a) PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE delle attività al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio mediante una relazione propositiva del piano di lavoro di cui oltre.;
- b) PRESA IN CARICO DELL'UTENZA E DEFINIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO per ogni utente in carico e condiviso con l'operatore referente del Servizio Sociale comunale, progetto educativo che deve prevedere la programmazione, la progettazione delle attività e la verifica delle stesse mediante incontri periodici con il medesimo operatore comunale.

Le modalità e gli strumenti operativi dovranno prevedere una personalizzazione delle attività ed una verifica dell'efficacia in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro di persone diversamente abili ed una finalizzazione delle attività formative e di orientamento a supporto dello sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle stesse.

- c) LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE

Fra i compiti del SIL dovrà essere previsto quello di favorire e sollecitare contatti con le aziende del territorio, affinché si rendano disponibili ad inserire la persona diversamente abile, promuovendo una cultura sociale nel senso più ampio del termine, dove la persona diversamente abile sia considerata una risorsa e non qualcuno da assistere.

- d) LAVORO DI RETE CON I SERVIZI

Le attività del servizio dovranno prevedere il potenziamento del lavoro di rete con i servizi tramite l'individuazione dei soggetti del territorio che, a diverso titolo, possono offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico dal SIL.

- e) PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

L'attività del SIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l'attivazione di progetti innovativi atti a dare maggiore organicità e precisione alle attività di accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

Art. 3. – ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Per il perseguimento dei obiettivi e delle attività si prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti e modalità operative:

- Elaborazione di percorsi individualizzati e mirati all'inserimento lavorativo, che coinvolga il soggetto, l'ambiente di lavoro ed i servizi che intervengono a sostegno del progetto di vita della persona, strutturati in fasi: osservazione, verifica delle attitudini e delle abilità, inserimento e *tutoring*;
- Individuazione di un ambiente lavorativo idoneo ed accogliente in grado di offrire attività adeguate alle esigenze e capacità della persona;
- Gestione e monitoraggio dell'inserimento che prevede l'osservazione e la valutazione del processo di integrazione del soggetto nel luogo di lavoro;
- Promozione di interventi finalizzati al raccordo tra i diversi attori della rete territoriale.

Il percorso può essere abbinato ad interventi, il cui onere è a carico del Comune compatibilmente alle risorse annue rese disponibili, denominati "tirocinio formativo" e "Borsa-lavoro", che prevedono un riconoscimento economico al soggetto svantaggiato per un tempo sufficiente a garantire l'"apprendimento lavorativo", sollevando l'azienda dagli oneri connessi, incluso la copertura INAIL ed il pagamento degli oneri fiscali dovuti.

L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all'art. 6.

Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono in: attività di coordinamento ed attività formativo-educative.

Le attività di coordinamento sono svolte dal Coordinatore, di cui oltre, cui è affidata l'organizzazione del servizio, il coordinamento del servizio e la responsabilità del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi programmati dal Servizio Sociale comunale.

Le attività svolte dagli educatori e/o formatori consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all'autonomia e all'inserimento adeguato all'interno delle realtà lavorative.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

Art. 4. - PRESCRIZIONI E SEDE DEL S.I.L.

Il SIL sarà svolto e organizzato secondo quanto contenuto nel presente atto e in tutti gli atti di gara, disciplinare e contratto, così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e nei successivi piani di lavoro redatti in sede di esecuzione del SIL.

L'appaltatore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile nei confronti del Comune, che abbia la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore.

A tale referente il Comune comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l'appalto. A tal fine l'appaltatore si impegna, entro tre giorni dall'attivazione del presente appalto, a rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di e-mail del suddetto Referente. L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio Referente durante l'orario d'ufficio del Servizio Sociale comunale.

Per quanto concerne la sede, il servizio potrà essere svolto nei locali comunali all'uopo individuati dal Comune, che provvederà a mettere a disposizione un computer e il materiale di cancelleria, anche in eventuale condivisione con altri Servizi Sociali.

In alternativa l'appaltatore potrà mettere a disposizione e utilizzare altri spazi, purché nel territorio comunale e previo accordo con il Comune.

L'appaltatore deve garantire la disponibilità di mezzi di trasporto idonei allo svolgimento del servizio e del materiale indispensabile per lo svolgimento degli stessi. I costi relativi al consumo del carburante per l'espletamento del servizio sono a carico dell'appaltatore. Gli operatori dell'appaltatore potranno richiedere ed utilizzare un automezzo comunale solo nel caso si renda necessario l'accompagnamento di un utente, qualora funzionale per il raggiungimento degli obiettivi individuali previsti nel progetto.

Gli orari per le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi, saranno articolati secondo le esigenze organizzative dei servizi stessi, nel corso dell'anno solare ed entro l'arco orario giornaliero massimo di n. 10 ore.

Gli orari saranno disposti in accordo tra il referente dell'appaltatore ed il Responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Art. 5. – LE DIMENSIONI E LA DURATA

L'appalto avrà una durata di 48 mesi con decorrenza indicativa dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021. In ogni caso farà fede la data del verbale di consegna del servizio sottoscritto tra le parti.

Il SIL deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del piano di lavoro di cui oltre, il Comune ha stimato – a titolo puramente indicativo – un impegno complessivo nell'arco del contratto di:

Figura professionale	Monte ore presunto triennio	Importo orario presunto	Totale presunto triennio oltre IVA
Coordinatore	n. 400	€. 32,00	€. 12.800,00
Educatore/formatore	n. 4.000	€. 25,50	€. 102.000,00
Totale triennio			€. 114.800,00

Specificatamente il servizio richiesto dovrà prevedere una figura di Coordinatore a coordinamento di tutte le attività, il quale assume la piena responsabilità dei rapporti con il Comune e una figura di educatore/formatore. Si precisa che nell'ambito delle svolgimento delle attività e nel limite dell'ammontare specificato nel presente atto si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni. In tal caso, il Comune e l'appaltatore provvederanno a concordare e a formalizzare ciò nel piano di lavoro secondo le esigenze espresse dal Comune stesso.

Le prestazioni sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 8.00 – 18.00. Il SIL è effettuato nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.

Le quantità sopra indicate sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e non sono vincolanti quindi per il Comune, atteso che con il presente appalto l'appaltatore si impegna a svolgere le attività richieste dal Comune, nell'ambito dell'appalto, alle tariffe unitarie, espresse in sede di offerta.

Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel piano di lavoro di cui oltre e l'impegno delle risorse professionali effettivamente impiegate professionali sarà peraltro suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune. Potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive, ovvero una loro riduzione.

E' inoltre richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del contratto se non diversamente concordato per esigenze particolari.

Art. 6. – I PROFILI PROFESSIONALI

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

COORDINATORE
Profilo
<p>Laureato in Psicologia, Psicologia del lavoro Ovvero Laureato in Scienze dell'Educazione o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno tre anni nel Settore dei Servizi socio assistenziali da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea. E' richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana</p>
Ruolo
<p>Garantisce il coordinamento del servizio, assicurando piena coerenza con le linee strategiche definite in accordo con il Servizio Sociale comunale e la condivisione degli obiettivi. . Assicura il <i>commitment</i> delle risorse dedicate al servizio in oggetto, garantendo una completa flessibilità in merito alle richieste manifestate oltre che discrezionalità in merito alle funzioni svolte. Riveste il ruolo di <i>super visor</i> in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale del Comune, evidenziando con tempestività eventuali problematiche ed ipotesi di soluzioni, intraprendendo le necessarie azioni correttive per la realizzazione del programma.</p> <p>Garantisce l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività poste in essere e si fa promotore di nuove iniziative da sottoporre al Servizio Sociale comunale.</p> <p>Partecipa a tutte le fasi di sviluppo ed implementazione dei progetti e degli interventi, assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, verifica i tempi e i modi necessari alla loro realizzazione, fornendo gli stati di avanzamento dei vari interventi avviati.</p> <p>Si tratta quindi di un ruolo che richiede competenze sia di tipo tecnico che di tipo manageriale ed interpersonale.</p>

EDUCATORE/FORMATORE
Profilo
<p>Laureato in Psicologia, Scienze dell'Educazione o equipollente ovvero diplomato triennale di educatore professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario) con anzianità lavorativa nella funzione di educatore di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio.</p>
Ruolo
<p>Provvede alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti.</p> <p>Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze specifiche,. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con gli utenti del servizio, sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale e sia con i referenti delle aziende disponibili a collaborare per il buon esito degli obiettivi del servizio.</p>

Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore.

In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione dell'appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto.

In ogni caso l'appaltatore individua le risorse afferenti i profili di Coordinatore e di Educatore da impiegare nelle attività previste dall'affidamento, tra quelle per le quali sono stati presentati in sede di offerta i Curricula.

In ogni caso il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate.

Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore l'immediata sostituzione dell'unità di personale in questione con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Comune ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola. In ogni caso l'appaltatore deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inadatto allo svolgimento delle proprie funzioni.

L'inosservanza del termine di 15 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale. In ogni caso non sarà tollerato un turnover annuo, se non per cause di forza maggiore, superiore al 40% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7. – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'aggiudicatario siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

All'inizio delle attività, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente capitolato, che saranno affidate all'appaltatore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Sarà inoltre presentata all'appaltatore l'organizzazione e la struttura del Servizio Sociale Comunale di riferimento per l'appalto ed in generale degli altri soggetti operanti sul territorio nell'ambito dei servizi.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale Comunale, i quali in ogni caso definiscono l'ammissione al SIL degli utenti e il relativo programma di intervento, il cui responsabile ha titolo interlocutorio con gli operatori stessi in merito alle prestazioni, anche per il tramite dell'Assistente Sociale referente per ogni area di intervento.

Tutte le attività previste dal SIL dovranno essere condotte da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione e di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.

Data l'elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto all'appaltatore un elevato grado di flessibilità nell'allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di lavoro. In ogni caso l'appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

Il servizio verrà erogato in modalità "continuativa. In ogni caso la modalità di erogazione del servizio verrà definita dal Comune al momento dell'attivazione dello stesso nonché durante il medesimo, al momento dell'attivazione dei singoli interventi.

In ogni caso il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione sotto descritte, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specifiche esigenze.

Modalità continuativa

La modalità continuativa presuppone che l'erogazione delle attività del servizio sia senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'appalto, a decorrere dall'attivazione dello stesso.

Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'appalto, sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La regolamentazione (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) è in ore/persona con modalità a tempo spesa.

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell'aggiudicatario, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate. La remunerazione sarà a "a tempo e spesa" ovvero sulla base delle attività richieste dal Comune e pianificate nel piano di lavoro e periodicamente rendicontate. In tal caso il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto risorse approvati dal Servizio Sociale comunale, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara.

Piano di lavoro

L'esecuzione e il controllo del servizio deve avvenire con una attività continua di pianificazione e consuntivazione di cui il piano di lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale comunale, un Piano di Lavoro, contenente, per ogni intervento, il dettaglio di attività, tempi e stime di impegno. Coerentemente con le caratteristiche delle singole attività, per ciascun intervento si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, descrizione, elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e di fine, prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, impegno stimato ed effettivo (in ore persona). Il formato di redazione del piano verrà concordato con il Comune.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del piano di lavoro.

Il piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

In ogni caso sarà cura dell'appaltatore consegnare un aggiornamento del piano di lavoro quando si determini una variazione significativa dei suoi contenuti. Il piano di lavoro e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune. Tale approvazione rappresenta l'assenso del Comune sulle stime di impegno e tempificazione proposta.

L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modificano il piano concordato ed a inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo piano di lavoro. In nessun caso

potrà essere rivisto il piano di lavoro in seguito ad uno o più rilievi emessi su prodotti/attività eseguite. In caso vengano formalizzate osservazioni da parte del Comune a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto al piano di lavoro, questo dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Il piano di lavoro sarà approvato dal Comune entro 30 giorni dalla consegna. L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica e verbale da parte del Comune. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'appaltatore.

La valutazione delle dimensioni dei singoli interventi dovrà avvenire al termine della fase di definizione dell'intervento e sarà documentata nel piano di lavoro. Tale valore è da considerarsi fisso e invariabile, salvo modifiche consensuali.

Successivamente nel caso in cui il Comune richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale, che dovrà comunque essere approvata dal Comune.

Il piano di lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi assunti dall'appaltatore e accettati dal Comune, su stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti e/o di attivazione degli interventi (scadenze).

Stato di avanzamento degli interventi/attività e rendiconto delle risorse

Sulla base del piano di lavoro saranno prodotti lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse. Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse dovranno essere consegnati a cadenza trimestrale, entro 10 giorni solari dall'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto allo stato di avanzamento e al rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 10 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse saranno approvati dal Comune entro 30 giorni solari dalla consegna. L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'appaltatore.

Lo stato di avanzamento di ogni intervento/attività dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, la percentuale di avanzamento delle singole attività, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell'impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. Il rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni intervento/attività, elenco nominativo del personale impiegato dall'appaltatore con l'indicazione del profilo, dettaglio delle ore impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Art. 8. – MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI E STESURA PROGETTO

Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l'appaltatore si attiene ai seguenti criteri e disposizioni:

- a) alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte del Comune.
- b) le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta del Comune, e con le modalità definite con il Servizio Sociale comunale.

Spetta in ogni caso al Comune stabilire quali soggetti possano accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccedere alcunché.

Gli interventi sono attivati entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla richiesta.

Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal Comune con un preavviso di almeno sette giorni.

Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare un progetto per ogni utente preso in carico. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e condiviso con l'Assistente Sociale del servizio sociale comunale, referente per il soggetto, entro un mese dalla presa in carico della persona.

Periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi deve essere inviato all'Assistente Sociale del servizio sociale comunale, referente per il soggetto, una scheda di monitoraggio e riassuntiva degli interventi realizzati a favore di ciascun degli utenti inviati.

Art. 9. - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti nel presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati al Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;

b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 12 del presente capitolato.

Art. 10. - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:

- a) redigere il progetto per la presa in carico dell'utente e ad inviarlo all'operatore referente del Servizio Sociale comunale;
- b) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto con il Servizio Sociale comunale.

E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Art 11. - QUALITA' DEL SERVIZIO

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'appaltatore dovrà inoltre attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal piano della qualità del servizio di cui sotto nonché da eventuali piani della qualità dei singoli interventi che il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore nel corso del servizio.

L'insieme degli indicatori di qualità del servizio comprende quelli sotto elencati.

L'appaltatore è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata dell'appalto attraverso il rapporto indicatori di qualità. Tale rapporto dovrà essere redatto dall'appaltatore annualmente e dovrà essere consegnato al Comune entro dicembre di ciascun anno di riferimento. Il rapporto indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, al fine dell'applicazione delle penali. Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta del Comune e/o dell'appaltatore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di attivazione del servizio e di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

IQ01: personale inadeguato del servizio

IQ02 turn over del personale

IQ03 Tempestività nella sostituzione del personale

IQ04 tempestività nella consegna dei prodotti del servizio (es. piano di lavoro ect..) e/o nell'attivazione degli interventi

IQ05 Prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici

IQ06 Efficacia delle prestazioni

IQ01: PERSONALE DEL SERVIZIO INADEGUATO:

Con questo indicatore si misurano le risorse impiegate nell'erogazione del servizio ritenute inadeguate dal Comune di cui si dispone la sostituzione dopo aver operato tre rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che evidenziano la non adeguatezza del personale impiegato secondo anche quanto previsto al punto successivo del presente atto. ..

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni semestre del servizio su richiesta del Comune. Il valore soglia è < 1 . Nel caso di non rispetto del valore di soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ02 TUR OVER DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa dell'appaltatore e autorizzate dal Comune, delle risorse impiegate nel servizio.

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni anno del servizio su iniziativa dell'appaltatore. Il valore soglia è ≤ 1 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ03 TEMPESTIVITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nella fornitura. L'aspetto che si valuterà è il tempo trascorso tra la richiesta /autorizzazione del Comune e l'inserimento della risorsa. La fonte dei dati saranno il piano di lavoro e il consuntivo attività (rendiconto risorse). La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati elementari da rilevare sono : la data della richiesta/autorizzazione di una nuova risorsa e la data di inserimento della nuova risorsa. Per data della richiesta di inserimento di una nuova risorsa si intende la data in cui il Comune dopo aver verificato l'idoneità della risorsa proposta ne richiede l'inserimento nel gruppo di lavoro. La formula è: data di inserimento della nuova risorsa meno data della richiesta / autorizzazione di una nuova risorsa. Il valore soglia è ≤ 15 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre -

IQ04 TEMPESTIVITÀ NELLA CONSEGNA DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO E/O NELL'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con questo indicatore si conteggiano i giorni di ritardo nella consegna dei prodotti e/o nell'attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti.

L'aspetto che si valuterà sono i prodotti consegnati / gli interventi attivati entro i tempi previsti dall'ultimo piano di lavoro approvato.

La fonte dei dati sarà il piano di lavoro. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di giorni di ritardo nella consegna del singolo prodotto/ nell'attivazione del singolo intervento rispetto ai tempi previsti di consegna/attivazione (**nggritardo i**) e il numero totale di prodotti da consegnare/interventi da attivare (**Nprodotti/interventi**).

NProdotti/interventi

La formula è data:
$$\sum_{i=1}^{nggritardo} i$$

Il valore soglia è ≤ 30 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

IQ05 PRODOTTI E/O INTERVENTI CONSEGNATI E/O ATTIVATI NON AFFETTI DA RILIEVI CRITICI

Con questo indicatore si misura la quantità di prodotti / interventi attivati non affetti da rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che impediscono l'approvazione di un prodotto o l'attivazione di un intervento o la non fruizione di quest'ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio non rispetto completo dei requisiti stabiliti nella fase di definizione dell'intervento, totale mancanza della trattazione/attuazione di un argomento/attività previsto/a.

L'aspetto da valutare sono i prodotti consegnati non affetti da rilievi critici. La fonte dei dati saranno le lettere email verbali di approvazione/attivazione interenti o di non approvazione di prodotti /non attivazione interventi, lettere di rilievo. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono: numero di

prodotti consegnati/ interventi attivati non affetti da rilievi critici (Nprodotti/interventi_no_rc) e il numero di prodotti consegnati/interventi attivati (Nprodotti, Ninterventi). La formula da applicare è:

$$\frac{\text{Nprodotti, Ninterventi_no_rc}}{\text{Nprodotti, Ninterventi}} \times 100$$

Il valore soglia è $\geq 95\%$.

Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

IQ06 EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI

Con questo indicatore si misura l'efficacia della prestazione. I rilievi conteggiati nell'indicatore sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del Servizio servizi sociali

L'Unità di misura è il rilievo, la fonte dei dati è la lettera/e di rilievo, la frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di rilievi emessi nel semestre. Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo considerato (ad eccezione di quelli afferenti all'inadeguatezza del personale) ed inseriti nelle lettere/a di rilievo. Il valore soglia è ≤ 2 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

Art. 12. - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi vengono svolti ordinariamente dal referente dell'appaltatore e dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività dei servizi stessi, nell'ambito altresì dei piani di lavoro. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

In particolare l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto degli indicatori di qualità di cui sopra nel presente atto. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare al Comune, mediante un report denominato "rapporto indicatori qualità" i dati sugli indicatori, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore ha l'obbligo di raggiungere nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i valori soglia minimi di qualità sopra stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'appaltatore dovrà fornire al Comune un report denominato "rapporto indicatori qualità" con cadenza semestrale, secondo le modalità indicate nel presente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre

Si applicano le seguenti penali:

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ01 "personale del servizio inadeguato", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite perché non ritenute adeguate su richiesta del Comune dopo aver operato tre rilievi, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa ritenuta non adeguata una penale di euro 300,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ02 "turnover del personale", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite su iniziativa dell'appaltatore, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 200,00;

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ03 "Tempestività nella sostituzione del personale", per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 100,00, . salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ04 "Tempestività nella consegna dei prodotti e/o nell'attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti" per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista, per la consegna dei prodotti o per l'attivazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro o nei termini altrimenti concordati con il Comune, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 300,00, . salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ05 "prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici" , in caso di superamento della soglia prevista per il numero di prodotti consegnati/interventi attivati affetti da rilievi critici, il Comune si riserva di applicare una penale pari ad euro 20,00 per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ06, "efficacia delle prestazioni", in caso di superamento del valore soglia previsto, il Comune applicherà una penale da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 a seconda della gravità del rilievo effettuato;

I rilievi conteggiati per l'applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, piano di lavoro). Essi consistono in comunicazioni formali all'appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel contratto.

Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Art. 13. - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

Art. 14. – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00. (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all'amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'appaltatore è obbligato ad attenersi:

- In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
- Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto d'appalto per la gestione delle attività oggetto del presente capitolato e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;
- Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'appaltatore e/o suoi eventuali sub appaltatori, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'appaltatore affinché provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
- E' fatto obbligo all'appaltatore comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'appaltatore costituisce un obbligo contrattuale.

Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'appalto. L'appaltatore è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 15. – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ammontare massimo, non superabile, per l'effettuazione di questo servizio è pari ad euro 114.800,00 oltre IVA corrispondenti alla base d'asta ed è oggetto di offerta. In particolare, il raggiungimento del predetto ammontare dovrà corrispondere al prodotto delle ore/persona per figura professionale e delle tariffe orarie espresse in sede di gara, che non potranno superare quelle indicate all'art. 5, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte.

In ogni caso l'importo massimo complessivo di cui sopra non è garantito, né vincolante per il Comune, che pertanto non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di richiesta (da parte del Comune) ed erogazione di attività complessivamente inferiore a detto importo.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato esclusivamente a consumo, sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal "piano di lavoro" e dal "rendiconto delle risorse" approvati dal Comune e dai prezzi unitari offerti in sede di gara che non potranno comunque essere superiori a quelle sopra previste.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal "piano di lavoro" e dal "rendiconto risorse" approvati dal Comune.

I pagamenti relative a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi

Le fatture elettroniche intestate al Comune di Vimodrone dovranno necessariamente contenere:

- l'indicazione della banca (codice IBAN) e/o della persona fisica delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale dichiarato ai sensi della legge 136/2010;
- oggetto del servizio e atto di riferimento;
- gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'articolo 191 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, che saranno comunicati a cura del Comune ad avvenuta esecutività dell'impegno contabile;
- il CIG assegnato;
- codice ufficio per la fatturazione elettronica;

Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Il pagamento delle fatture, emesse dall'appaltatore subordinatamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture stesse avverrà in applicazione dei disposti di cui al D.lgs n. 231/2002 entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo del Comune.

Per ogni pagamento dovrà essere acquisito il Durc valido e regolare e solo in questo caso verrà effettuato il pagamento.